

Ufficio **SECRETARIA**

Prot. N. **2803 a/28**

Rif. Foglio n.

Allegati

OGGETTO: **aggiornamento schede.-**

Via Copelli, 5 - Telefono N. 21-40

Varese, li **25 giugno** 194**6**

**A TUTTI GLI EX COMANDANTI ED EX COMMISSARI DI GUERRA
DELLA DIVISIONE ALTO MILANESE RAGGRUPPAMENTO A. DI DIO**

= LORO SEDI =

~~~~~

Devedo queste Comitato Provinciale sottoporre al giudizio della Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani Lombardia le schede personali degli appartenenti alle Brigate della Divisione Alto Milanese Raggruppamento Alfredo Di Dio e poiché le stesse risultano in parte incomplete non essendo state aggiornate dai Comandanti, si pregano gli ex Comandanti ed ex Commissari di Guerra delle sopradette formazioni a passare da questo Comitato Provinciale A.N.P.I. già ex Ufficio Stralcio del Comando Operativo Zona di Varese sito in Via Copelli n.5, a voler con sollecitudine <sup>imprentare</sup> il lavoro preparatorio con l'aggiornamento delle schede incomplete onde evitare intralci alla Commissione che dovrà esaminarli.-

Trascurando tale lavoro, che andrà a discapito dei partigiani, queste Comitato sarà costrette sottoporre le schede alla Commissione nelle state in cui si trovano e cioè incomplete di firme di dati inerenti all'attività svolta da ogni singolo volontario.-

Si raccomanda voler aderire, con certese sollecitudine alla richiesta di cui sopra.-

Con l'occasione si prega gradire cordiali saluti.-



IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO  
-Giuseppe Cattabiani (Renato)-

*subordinato reg. 100/1000*

MINISTERO ASSISTENZA POST-BELLICA  
Ufficio Collegamento M.G.

Roma 15 Febbraio 1946.-

Peet: n°2843

INDIRIZZI O M E S S I

OGGETTO: Scheda per il riconoscimento gradi partigiani.

Pregasi completare nel più breve tempo possibile la compilazione delle schede per il riconoscimento gradi ai partigiani, di cui all'allegato B. della circ. n°36/Pat, in data 18 maggio 1945 - dell'Allied Commission Patriots Branch, informando quest'Ufficio a lavoro ultimato.-

IL CAPO UFFICIO  
P.to Ten. Col. Cano Luigi



Capt. F. Pannone

I.M.P.R.

**PROPOSTA**  
**PER CONCESSIONI INDIVIDUALI DI MEDAGLIE O DI CROCE DI GUERRA AL**  
**VALOR MILITARE**

---

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |

1. GRADO e se sottuff. e militare di truppa, numero di matricola.
2. COGNOME E NOME paternità - Maternità - Data e luoghi di nascita, (Comune e Provincia)
3. CORPO al quale appartiene il militare (o se trattasi di civili indicazioni della professione e mestiere.
4. NARRAZIONE SOMMARIA DELL'ATTO DI ARDIMENTO che ritiene degno di decorazione al V.M. Grado di decorazione che il proponente riterrebbe adeguato.
5. INDICAZIONE dei documenti allegati.
6. RICOMPENSE ottenute per fatti e benemerite precedenti.
7. RICOMPENSE delle quali il proposto sia stato precedentemente privato a termini della legge 24 marzo 1932 n°453.
8. CONDOTTA morale e politica.

Devrà ESSERE inoltre essere indicate sul retro del prospetto il parere delle Autorità gerarchiche e indicazioni del grado della ricompensa che si propone.



Capt. G. Cannarone

I.M.F.R.

# MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

UFFICIO PROVINCIALE PATRIOTI

VARESE

Varese, li 14/2/946

Prot. N. 462/P.S.

OGGETTO: Premio di Solidarietà Naz.

Feriti e Caduti causa part.-

Al l'Ufficio Stralcio della  
Divisione Patrioti "A. DI DIO "  
presso Cooperativa Aut. Altomilanese  
Via Roosevelt  
BUSTO ARSIZIO  
( Varese)

Presso quest'Ufficio sono tuttora giacenti, incomplete, pratiche di Caduti e Feriti per la causa partigiana appartenenti a Cotesta Divisione.

Onde consentire il pagamento, agli eventuali richiedenti, di quanto competente, devono essere trasmessi allo scrivente i seguenti documenti:

### Per Caduti

- 1° Atto di morte del Comune di residenza del Caduto
- 2° Dichiarazione del Comandante la formazione partigiana che il Defunto è realmente morto per la causa della liberazione
- 3° Atto di notorietà di chi sono i legittimi eredi.

### Per Feriti

- 1° Dichiarazione del comandante la formazione partigiana di appartenenza del come, quando e dove avvenne il ferimento
- 2° Dichiarazione del medico comunale (che sarà successivamente fatta vista re da quest'Ufficio dal medico provinciale) attestante che la ferita ha causato l'invalidità parziale o totale o mutilazione grave.

Si prega Cotesto Ufficio voler trasmettere quanto richiesto con cortese sollecitudine onde regolarizzare la posizione dei nominati in oggetto e consentire l'inoltro delle relative pratiche di pensione.

S'accoglie l'occasione della presente per notificare che, data la non evasione di quanto più volte raccomandato relativamente alla doppia riscossione del premio di smobilitazione da parte dei partigiani:

Toia Alessandro-Crespi Anselmo-Marelli Silvio;

lo scrivente è costretto ad agire contro gli stessi a termine di legge. =



Cap. JANMARONE Filippo

I.M.P.R.

STRALCIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE No. 109 DELL'11/9/45

Decreto legislativo luogotenenziale 21 Agosto 1945 No. 518.-

- Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense.-

UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte  
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata :

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, No. 158 per l'assistenza ai Patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto luogotenenziale 21 Giugno 1945, No. 381, che istituisce il Ministero dell'Assistenza post-Bellica ;

Visto l'articolo 4 del decreto legge luogotenenziale 25 Giugno 1944, No. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, No. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica.

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue :

Art. 1.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni Locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione :

- 1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;
- 2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze Armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;
- 3) dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.)
  - a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.I. ed esistente prima del 25 aprile nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;
  - b) Per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.I. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.V.I.;
  - c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.A.I.N.

Art. 2

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita una analoga Commissione, avente sede in Roma. Irappresentanti designati dall'A.N.F.I. saranno in numero di sei.

Art. 3

Il Ministero dell'Assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4

Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un Presidente scelto tra i partigiani e di sei membri dei quali tre designati dai tre ministri delle Forze Armate e tre in rappresentanza dei partigiani.

Art. 5

Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2; le quali, se ritengono di doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

Art. 6

Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.

Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.) dagli Uffici Stralcio dei comuni regionali e di zona del C.V.I., dall'A.N.F.I., dal Ministero dell'Assistenza post-bellica e della guerra, nonché di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

Art. 7

È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

- 1) ai decorati al valore per attività partigiana;
- 2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana.
- 3) a) a coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente riconosciuta e inquadrata nelle forze dipendenti dal C.V.I. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
- ; b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente riconosciuta e dipendenti dal C.V.I. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

segue art. 7

- 4) a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
  - b) agli appartenenti a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
  - c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrati dal C.L.N. hanno militato per un periodo di tre mesi, in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
- 5) a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.E.;
  - b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;
  - c) a coloro, che a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni, inquadrati nel C.L.N., possano documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti.
- 6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confine od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura, da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;
  - 7) a coloro che a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle commissioni.

Art. 8

- E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione
- 1) ai caduti in azioni partigiane o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano.
  - 2) agli assassinati dai nazi-fascisti perchè prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia.
  - 3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Art. 9

E' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi in cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

~~6~~  
Art. 10

E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.

Art. 11

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.

Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.

Art. 12

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompensa al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in patria.

(Art. 13)

Le Commissioni locali pubblicheranno, con la modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'Assistenza post-bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 14

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini od altri documenti che taluni ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale; ma la pena è aumentata.

Chiunque fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, ai fini di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai comma precedenti sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano e di patriota.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA  
Comitato provinciale

UFFICIO SEGRETERIA

Varese, li 25 giugno 1946

n.2809 a/28 di Prota

A TUTTI GLI EX COMANDANTI ED EX COMISSARI DI GUERRA  
DELLI BRIGATE e GRUPPI e BANDE

= LORO SEDI =

e, per conoscenza;

A TUTTE LE SEZIONI COMUNALI A.N.P.I..... = LORO SEDI =

AL MINISTERO ASSISTENZA POST-BELLICA

Ufficio Provinciale Patrioti..... = V A R E S E =

OGGETTO: avviso di convocazione.

La Commissione Riconoscimento qualifiche Partigiani Lombardi  
nella persona del referendario responsabile Avvocato BANDINI Valenti  
no ha fissato in comune accordo con questo Comitato Provinciale che  
nella giornata di venerdì 28 corrente alle ore 9 ~~si~~ i referendari  
Avv. BANDINI Valentino-Mag. POMO Filiberto-dr. Sergio DE ANGILIS e il  
Sig. BIVINI Antonio si riuniranno a Varese presso questo Comitato Pro-  
vinciale A.N.P.I. in Via Copelli n.5 per l'esame delle schede come  
appresso seguita;

- 1° Continuazione riconoscimento caduti (di tutte le Brigate Grup-  
pi e Bande;
- 2° Continuazione riconoscimento feriti (di tutte le Brigate Grup-  
pi e Bande;
- 3° Continuazione riconoscimento partigiani come segue:
  - 208 Brigata MATTEOTTI - (Patrioti);
  - Brigata Bruno PASSERINI;
  - 121^ Brigata Walter MARCOBI;
  - 181^ Brigata Luciano ZARO.

Quindi tutti gli interessati dovranno presenziare alla riuni-  
one per collaborare assieme ai componenti la Commissione per la buona  
riuscita del lavoro nell'interesse dei partigiani.-

La presente vale per partecipazione.-

Cordiali saluti.-



IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO  
Giuseppe Cattabiani (Renato)-

*Giuseppe Cattabiani*

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARI EREDITARI  
A.N.P.I.

Prot. n. 4018/1656

Assistenza

Milano, li 25 Ottobre 1945

INDIRIZZO OMESSO

OGGETTO : assegni alle famiglie dei  
militari deceduti prima della libera-  
zione della località di residenza.

I famigliari eredi legittimi dei militari di qualunque grado in servizio alla data 8/9/43 deceduti prima della liberazione della località di residenza nei confronti dei quali sia provata la circostanza della mancata collaborazione coi nazifascisti, potranno rivolgersi ai loro Distretti Militari che corrisponderanno gli assegni fino alla data del decesso.

Le famiglie interessate per ottenere il pagamento di quanto dovuto dovranno presentare a questo distretto (quello locale) domanda in carta libera corredandola dei seguenti documenti :

SE EREDI INTESATI

- 1) - atto di morte ;
- 2) - dichiarazione dell'Ufficio Matricola che il militare era alle armi alla data dell'8/9/43 ;
- 3) - stato di famiglia ;
- 4) atto notorio giudiziale da cui risulti :  
I° - le circostanze della morte ;  
II° - che il militare non aveva giurato, aderito, collaborato, o ricevuto assegni di attività di servizio mantenute dai nazifascisti ;
- 5) - atto notorio (giudiziale e notarile) comprovante l'inesistenza del testamento o l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione .

SE EREDI TESTAMENTARI

- 1) - atto di morte ;
  - 2) - dichiarazione dell'Ufficio Matricola che il Militare era alle armi alla data dell'8/9/43 ;
  - 3) - stato di famiglia ;
  - 4) - atto notorio giudiziale in cui risulti :  
I° - le circostanze della morte ;  
II° - che il militare non aveva giurato, aderito, collaborato o ricevuto assegni di attività di servizio continuativo dai nazifascisti ;
  - 5) - atto notorio (giudiziale e notarile) da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia ritenuto valido e senza opposizioni riconosciuto erede e
- 1) - se vi siano eredi legittimi o riservati oltre quelli indicati
  - 2) - nel testamento, dell'Ufficio Matricola che il militare era

3) -



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO PER IL SERVIZIO RICONOSCIMENTO QUALIFICHE E PER LE  
RICOMPENSE AI PARTIGIANI. ROMA

---

Decreto Legislativo luogotenenziale 21 Agosto 1945, ~~nr~~ n. 518  
concernente le qualifiche partigiane.

Legge 28 Marzo 1968, n. 341  
concernente la validità delle domande di riconoscimento delle  
qualifiche partigiane.

Legge 28 Maggio 1981 n. 287  
concernente il termine delle domande per il riconoscimento  
delle qualifiche partigiane scaduto il 31 Dicembre 1979.

---

Poichè esistono ancora partigiani in vita senza  
la relativa qualifica, sarebbe opportuno fare opera di  
convincimento presso i nostri organismi e parlamentari al  
fine di riaprirne i termini.

Terenzio Gomarasca